

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 25/1/2008

C (2008) 272

NON DESTINATO ALLA
PUBBLICAZIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25/1/2008

**che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi
all'importazione in un caso particolare.**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)

(Dossier REC 02/07)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25/1/2008

che stabilisce che non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione in un caso particolare.

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Domanda presentata dalla Repubblica Federale di Germania)

(Dossier REC 02/07)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006²,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio³, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007⁴,

¹ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

² GUL 363 del 20.12.2006, pag. 1.

³ GUL 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

⁴ GUL 62 dell'1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 23 aprile 2007, pervenuta alla Commissione il 3 maggio 2007, la Repubblica Federale di Germania ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del succitato regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato non procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Un operatore tedesco, in prosieguo "l'interessato", ha importato a partire dal 1998, in virtù dell'autorizzazione di perfezionamento attivo di cui disponeva, leghe di alluminio sotto forma di lingotti. Queste leghe venivano utilizzate per la fabbricazione di ruote. In virtù di tale autorizzazione, l'interessato era anche autorizzato ad utilizzare prodotti equivalenti al posto della merce d'importazione e beneficiava della procedura di esportazione anticipata.
- (3) Le leghe indicate nell'autorizzazione erano classificate tutte e tre al codice tariffario 7601 2010 000 ed erano designate come: ALSi7MG, AlSi9Mg e AlSi11Mg. Tali leghe erano considerate dall'interessato come aventi caratteristiche tecniche e commerciali analoghe. Pertanto venivano dallo stesso utilizzate indifferentemente per la fabbricazione del prodotto compensatore, tenendo un conto di appuramento unico per le tre leghe.
- (4) Nell'ottobre 2005 le autorità doganali hanno effettuato un controllo presso l'impresa dell'interessato relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2002 e il 31 dicembre 2005. Nell'ambito di tale controllo è stato constatato che le tre leghe in questione non potevano, di fatto, essere considerate come aventi identica natura e costituenti un unico prodotto.
- (5) A seguito di questo controllo le autorità competenti hanno proceduto al recupero di un importo di XXXXX, di cui l'interessato, adducendo la propria buona fede e gli errori non rilevabili delle autorità competenti, richiede la non contabilizzazione ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (6) Secondo l'interessato, la non contabilizzazione sarebbe giustificata per le seguenti ragioni: le autorità doganali sapevano fin dall'inizio che venivano utilizzate diverse leghe di alluminio; le autorità competenti avrebbero commesso un errore nell'autorizzazione, non distinguendo le diverse merci d'importazione, quando sapevano dall'inizio che venivano utilizzate leghe di alluminio diverse; inoltre le autorità competenti avrebbero considerato inizialmente le leghe in questione come merci praticamente identiche, e per tale motivo, nel redigere il conto ai fini dell'appuramento del regime, non hanno operato nessuna distinzione tra le tre leghe utilizzate nella fabbricazione del prodotto compensatore; l'appuramento del regime di perfezionamento attivo in caso di utilizzo di diversi prodotti praticamente identici sarebbe una questione

giuridica complessa; infine, l'interessato non avrebbe esperienza nell'applicazione dei regimi di perfezionamento.

- (7) Conformemente all'articolo 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'interessato ha indicato di aver preso cognizione del dossier trasmesso dalle autorità tedesche alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (8) Conformemente all'articolo 873 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 18 dicembre 2007 nel quadro del Comitato del Codice doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare questo caso.
- (9) Conformemente all'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi legalmente dovuti non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
- (10) Secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il legittimo affidamento dell'operatore merita tutela solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali si basa detto affidamento.
- (11) Per quanto riguarda la questione di un eventuale errore delle autorità doganali all'atto del rilascio dell'autorizzazione, occorre osservare che con questa argomentazione l'interessato contesta, in parte o in toto, l'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Ora, tale contestazione sfugge alla procedura di non contabilizzazione a posteriori ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92. Infatti, l'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione e la determinazione del relativo importo rientrano nella competenza degli Stati membri e non della Commissione. D'altra parte, secondo giurisprudenza costante, le decisioni della Commissione nell'ambito delle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio in equità non hanno come oggetto di deliberare sull'esistenza dell'obbligazione doganale o sul suo importo⁵. L'operatore che non ammette l'esistenza dell'obbligazione doganale deve impugnare la decisione che stabilisce tale obbligazione dinanzi alle istanze nazionali, conformemente all'articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (12) Per quanto riguarda l'errore delle autorità nel controllo del regime, occorre osservare quanto segue.

⁵ Si vedano le sentenze “Sportgoods” (causa C-413/96 – 24.9.1998), “Kia Motors” (T-195/97 – 16.7.1998) e “Hyper Srl” (T-205/99 – 11.7.2002).

- (13) Dal dossier emerge che le autorità tedesche hanno effettivamente commesso un errore. Infatti, fin dalla prima richiesta di autorizzazione per il regime di perfezionamento attivo, l'interessato ha informato le autorità doganali della natura esatta delle operazioni di perfezionamento previste. Egli aveva anche allegato alla richiesta le specifiche di consegna per le tre leghe di alluminio "ALSi7MG", "ALSi9Mg" e "ALSi11Mg". Queste specifiche indicavano molto chiaramente la composizione e le caratteristiche tecniche delle tre leghe in questione.
- (14) Inoltre, fino al 31 ottobre 2002, erano le stesse autorità doganali a tenere il registro per redigere il conto di appuramento, necessario per l'appuramento del regime, e non facevano alcuna distinzione tra le diverse leghe, il che dimostra che consideravano tali leghe intercambiabili e quindi utilizzabili indifferentemente nella fabbricazione del prodotto compensatore. Quando è stato l'interessato a redigere i conti di appuramento, ha proceduto allo stesso modo delle autorità doganali.
- (15) Infine, le autorità doganali, nonostante i controlli effettuati sui conti di appuramento redatti dall'interessato, non hanno mai formulato osservazioni sulla maniera in cui esso redigeva tali conti.
- (16) Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che le autorità tedesche abbiano commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (17) Come risulta da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, al fine di verificare se l'errore delle autorità competenti fosse rilevabile dall'interessato, occorre tener conto della natura dell'errore, dell'esperienza professionale dell'interessato e della diligenza di cui quest'ultimo ha dato prova⁶.
- (18) Per quanto riguarda l'esperienza professionale, dal dossier emerge che l'interessato non ha mai utilizzato un regime doganale economico prima del 1998. Inoltre, tra il 1998 e il 2002, sono state le stesse autorità doganali a redigere i conti per l'appuramento del regime. E' soltanto a partire dalla fine del 2002 che l'interessato ha provveduto a redigere i conti di appuramento. L'interessato non può quindi essere considerato come un operatore esperto in materia di perfezionamento attivo.
- (19) Per quanto riguarda la natura dell'errore, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha stimato che occorresse valutarla tenendo conto in particolare della complessità della normativa in questione e del periodo di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore.

⁶ Si veda la sentenza "Deutsche Fernsprecher GmbH" (causa C-64/89 – 26.6.1990).

- (20) Come risulta dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche, tali autorità hanno perseverato nel loro errore a partire dal mese di ottobre 1998, data della prima autorizzazione, fino alla fine del 2005.
- (21) Per quanto riguarda la normativa, occorre osservare che questa non può essere considerata complessa.
- (22) Per quanto concerne la diligenza di cui l'interessato doveva dare prova, dal dossier trasmesso dalle autorità tedesche risulta che non può essere rimproverata alcuna negligenza all'interessato, il quale, dopo aver fornito alle autorità competenti tutte le informazioni utili, non ha fatto altro che riprendere, a partire dal 2002, i metodi di controllo applicati da tali autorità dal 1998. Inoltre le differenze tra le caratteristiche tecniche delle leghe sono molto sottili e influenzerebbero solo in modo trascurabile la qualità dei prodotti compensatori. Infine, dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche risulta che le diverse leghe sono state oggetto di commercio nello stesso momento e per uno stesso prezzo.
- (23) Da quanto sopra risulta che le circostanze del caso in esame indicano un errore delle stesse autorità doganali tedesche, che non poteva essere scoperto da un operatore in buona fede, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, punto b del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (24) D'altra parte, dalla domanda trasmessa dalle autorità tedesche emerge che si deve ammettere che l'interessato era in buona fede.
- (25) Dalla domanda emerge anche che l'interessato ha osservato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore per quanto riguarda la sua dichiarazione in dogana.
- (26) Pertanto non è giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione nel caso in esame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi all'importazione per un importo di XXXXX EUR oggetto della domanda della Repubblica Federale di Germania del 23 aprile 2007 non devono essere contabilizzati.

Articolo 2

La Repubblica Federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25/1/2008

Per la Commissione
Laszlo KOVACS
Membro della Commissione